



Città di Cuneo

**Settore Personale, Socio
Educativo e Appalti**

Cuneo, 15 febbraio 2019
Protocollo n. 11724

Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali [CIG 7768580305 - CUP B29D16007520005]

Disciplinare di gara



Servizio Appalti – Via Roma n. 28 12100 Cuneo
☎ 0171 444242 – ✉ appalti@comune.cuneo.it

CAPO I
SCHEMA RIEPILOGATIVA DELL'INTERVENTO

Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Ambiente All'attenzione di: Marco Coscia Telefono: 0171 444475 Posta elettronica: marco.coscia@comune.cuneo.it
Oggetto dell'appalto	L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un soggetto promotore per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali del comune di Cuneo.
Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato	Deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 22 settembre 2016 e successiva deliberazione della giunta comunale n. 103 del 4 maggio 2017
Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale numero 1940 del 18 dicembre 2018.
Importo complessivo dell'appalto	€ 2.136.398,75 oltre all'Iva nella misura di legge come stimato ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del Codice.
Luogo di esecuzione del contratto	Cuneo
Modalità di finanziamento	L'intervento viene autofinanziamento mediante i flussi di cassa generati dalla gestione del servizio.
Codice Identificativo gara (CIG)	7768580305
Numero gara	7316097
CPV	45316000-5
Codice univoco di progetto (CUP)	B29D16007520005

CAPO II NORME GENERALI

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare, si intende:

- a) “concedente”: il Comune di Cuneo;
- b) “concessionario”: soggetto aggiudicatario della concessione;
- c) “concessione”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al concessionario ai sensi del successivo articolo 2;
- d) “impianto di illuminazione votiva”: tutti gli impianti elettrici di illuminazione votiva, in ogni loro parte compreso l’allaccio alla fornitura di energia elettrica, di tutti e undici i cimiteri del comune di Cuneo per qualsiasi tipo di sepoltura ivi presente, dei quali l’offerta rimasta aggiudicataria prevede la concessione in diritto di gestione per la durata del contratto;
- e) “cronoprogramma”: la tabella dei tempi previsti per l’esecuzione e realizzazione di tutti i lavori e le opere oggetto dell’offerta rimasta aggiudicataria;
- f) “finanziatori”: i soggetti che finanziano l’esecuzione e la realizzazione dei lavori e delle opere;
- g) “lavori e opere”: l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria agli impianti esistenti e di realizzazione nuovi impianti negli ampliamenti cimiteriali realizzati negli ultimi anni e in previsione negli anni di durata del contratto, l’esecuzione di qualsiasi tipo di opera accessoria di natura edile e stradale connessa, l’esecuzione di qualsiasi tipo di opera di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di illuminazione votiva per tutta la durata del contratto;
- h) “oggetto della gestione”: le attività necessarie a mantenere in esercizio tutti gli impianti di illuminazione elettrica votiva in tutti i cimiteri comunali comprendente la manutenzione ordinaria, secondo le modalità indicate nella presente convenzione;
- i) “offerta”: l’offerta rimasta aggiudicataria quale insieme dei documenti presentati dal concessionario al fine dell’aggiudicazione;
- j) “piano economico-finanziario”: documento posto a base dell’offerta da parte del concessionario che dovrà valutare e definire, in modo puntuale, i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l’intero arco del periodo concessorio in riferimento alle indicazioni del Codice e del Capitolato e degli altri elaborati del progetto di fattibilità asseverato da uno o più Istituti di credito o società secondo le disposizioni del Codice;
- k) “progetto definitivo/esecutivo”: il/i progetto/i che il concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica e ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» e delle sezioni III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*» ed eventuali norme o leggi in vigore al momento della redazione;
- l) “progetto di fattibilità tecnico economica”: il progetto a base di gara per l’affidamento della concessione;
- m) “tariffa / contributo allaccio edicole private - canone di allaccio”: contributo a fondo perduto una tantum che l’utente deve corrispondere al concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all’impianto delle edicole funebri private (c.d. cappelle e/o tombe di famiglia con un solo punto luce in lampadario / lampada appesa), comprensivo di lampada e

portalampada elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;

- n) “tariffa / contributo allaccio inumazioni - canone di allaccio”: contributo a fondo perduto una tantum che l’utente deve corrispondere al concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all’impianto del monumento funebre soprassuolo di sepolture ad inumazione, comprensivo di lampada e portalampada elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;
- o) “tariffa / contributo allaccio loculi e cellette - canone di allaccio”: contributo a fondo perduto una tantum che l’utente deve corrispondere al concessionario a copertura delle spese relative al collegamento all’impianto della lapide esterna di chiusura di sepolture a tumulazione in loculi o cellette, comprensivo di lampada e portalampada elettrico (è esclusa la fornitura del porta lampada ornamentale) e ogni altro onere necessario compresa la manodopera;
- p) “tariffa / canone annuale di abbonamento”: corrispettivo per l’utilizzo dell’illuminazione elettrica votiva di un singolo punto luce in abbonamento da parte degli utenti ed è comprensivo delle spese per la fornitura e consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade e tutte le spese di manutenzione e di gestione del servizio nessuna esclusa comprese quelle relative alle spedizioni/inviì delle bollette, con obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario;
- q) “corrispettivo di concessione (aggio)”: il corrispettivo privato che il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo, per tutta la durata del contratto, espresso in %, oltre all’Iva in misura di Legge, determinato di anno in anno, in proporzione ai canoni annuali di abbonamento di ogni punto luce e ai contributi allaccio sepolture (una tantum) riscossi dallo stesso agli utenti;
- r) “società di progetto”: società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, avente i requisiti previsti dall’articolo 184 del Codice;

Articolo 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa e regolamentare di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*», in seguito “Codice”;
- per le parti ancora in vigore dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*», in seguito “Regolamento”;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»;
- «*Regolamento per la disciplina dei contratti*» del Comune di Cuneo.

Articolo 3 - CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell’articolo 183, commi 1-14, del Codice, con procedura aperta, per la ricerca di un promotore cui affidare la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali di Cuneo.

Ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del Codice il valore della concessione del partenariato (fatturato totale generato per tutta la durata massima del contratto di anni 25, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione) risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato è stimato in € 2.136.398,75 al netto dell’Iva.

L'ammontare dei lavori risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, nell'ambito del partenariato, è stimato in € 698.857,70 al netto dell'Iva oltre alle spese tecniche interne calcolate in € 13.977,15 e alle spese tecniche per progetto definitivo (previste dall'articolo 183, comma 9, del Codice) ammontanti a € 17.471,44.

Categorie e importi dei lavori relativi alle opere da realizzare sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria [Si/No]	Importo [€]	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
						Prevalente o scorporabile
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	III	Si	€ 698.857,70	100%	Prevalente
Totale				€ 698.857,70	100%	

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, la concessione prevede:

- la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva in tutti e undici i cimiteri del Comune di Cuneo;
- l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti compresa la progettazione definitiva ed esecutiva;
- la manutenzione ordinaria e la straordinaria necessaria alla gestione e mantenimento degli impianti per tutto il periodo concessorio.

Il partenariato si intende esteso anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri non attualmente previsti, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

Gli attuali impianti e tutti quelli che verranno realizzati in toto e/o in parte "ex novo" o modificati per manutenzione straordinaria, comprese eventuali opere edili connesse, nell'ambito del partenariato sono e saranno di proprietà del Comune di Cuneo in ogni loro parte, con la sola esclusione degli allacci alla rete di distribuzione di energia elettrica; alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

Articolo 4 - DESCRIZIONE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO

Sito oggetto dell'appalto sono gli undici cimiteri di proprietà comunale come dettagliatamente riportati nel progetto di fattibilità tecnico economica.

Articolo 5 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

In base al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, la concessione prevede la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva in tutti e undici i cimiteri del Comune di Cuneo,

l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, la manutenzione ordinaria e la straordinaria necessaria alla gestione e mantenimento degli impianti per tutto il periodo concessorio.

I lavori previsti dal progetto di fattibilità tecnico-economica mirano a realizzare il maggior numero di opere per il miglioramento degli impianti esistenti e il loro ampliamento in aree già edificate o in previsione di realizzazione, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto esistente in ogni sua parte (bassa tensione 230/400V e bassissima tensione 24V) e il rifacimento di tutti gli allacci delle utenze attive.

Tali opere da realizzare sono di manutenzione straordinaria agli impianti esistenti e di ampliamento; principalmente di natura impiantistica elettrica possono comprendere anche lavori accessori di natura edile.

Il partenariato si intende esteso anche ai futuri eventuali ampliamenti dei cimiteri non attualmente previsti, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

Si rimanda agli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Articolo 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA GESTIRE

In base al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, la concessione prevede la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva in tutti e undici i cimiteri del Comune di Cuneo, l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, la manutenzione ordinaria e la straordinaria necessaria alla gestione e mantenimento degli impianti per tutto il periodo concessorio.

Il servizio di gestione dell'illuminazione elettrica votiva consiste nel mantenimento in funzione degli impianti presenti in tutti i cimiteri comunali a servizio delle sepolture di qualsiasi tipologia, con a carico del Concessionario la fornitura energetica, dell'ordinaria manutenzione connessa, dell'allacciamento dei nuovi utenti che ne facciano richiesta, dello scollegamento su richiesta per cessazione o per scadenza della sepoltura anche in occasione delle esumazioni ed estumulazioni, della riscossione dei canoni di allaccio una tantum e abbonamento annuale pattuiti con il Comune di Cuneo con corresponsione di aggio.

Il Concessionario dovrà tenere i rapporti con l'utenza di qualsiasi tipo sgravando da tali incombenze il Comune di Cuneo, relativamente al servizio e ai lavori sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi.

Dovranno essere adottati tutti gli strumenti disponibili per mantenere e migliorare i rapporti con l'utenza con il principio della massima trasparenza.

Si rimanda agli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Articolo 7 - ATTIVITÀ PRELIMINARI RICHIESTE ALL'INVESTITORE PRIVATO

Le attività preliminari richieste all'investitore privato si articolano come segue:

- analisi preliminare del sito oggetto di intervento;
- valutazione economica dell'intervento e realizzazione del relativo business plan;
- definizione della proposta per la realizzazione e la gestione dell'opera, attraverso la presentazione della documentazione prevista dalle norme vigenti per gli interventi da realizzare con procedura di partenariato pubblico privato.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni:

- a. voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica a suo carico;
- b. informazione all'utenza della nuova gestione del servizio;
- c. stipula dei nuovi contratti con l'utenza;
- d. censimento delle lampade attive e verifica dell'elenco degli abbonati;

- e. gestione del servizio;
- f. progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, in coerenza con quanto definito nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'amministrazione, integrato delle proposte migliorative formulate in sede di gara;
- g. realizzazione integrale dell'opera come da progettazione esecutiva approvata dall'amministrazione concedente;
- h. gestione di tutte le pratiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera;
- i. collaudo dell'opera;
- j. gestione funzionale dell'opera;
- k. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera per tutta la durata della gestione;
- l. consegna all'amministrazione concedente, alla scadenza della concessione, delle opere realizzate e degli impianti.

Articolo 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 183, comma 8 del Codice in correlazione con quanto previsto dall'articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 95 del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per questa gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate¹.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 8, del Regolamento le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

¹ Articolo 92, comma 2, del Regolamento.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.⁵

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara⁶.

Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare⁷: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, e 46, comma 1, lettera f), del Codice al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del Codice sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni⁸.

Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento come previsto dall'articolo 216, comma 14, del Codice.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

Articolo 9 - CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono essere in possesso ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- b) capitale sociale non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00);

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

³ Articolo 48 del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19-bis, del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 19-ter, del Codice.

⁷ Articolo 47 del Codice.

⁸ Articolo 47, comma 2, del Codice

- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari a € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
- e) iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (c.c.i.a.a.) ovvero, se cittadino di altro stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice;
- f) requisiti di cui al D.M. 37/2008 s.m.i.

Si precisa che per servizio affine si intende la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi.

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la **propria organizzazione di impresa**, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Regolamento debitamente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate a quelle indicate all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

Qualora i lavori del progetto di fattibilità tecnico economica approvato dall'amministrazione appartengano, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente bando di gara, l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Regolamento i concorrenti, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura non inferiore a 1,5 volte.

Ai sensi dell'articolo 95 — comma 2, ultimo periodo — del Regolamento, il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Regolamento, se il concessionario non esegue direttamente i lavori, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato articolo.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Regolamento, qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di soggetti o un consorzio, i requisiti delle lettere a), b), c) e d) del citato articolo devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.

Articolo 10 - REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Il presente disciplinare chiede a corredo dell'offerta lo sviluppo del progetto definitivo secondo le capacità tecniche dell'offerente, con la facoltà di apportare delle migliorie che però non dovranno essere a scapito dei lavori/opere previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Al soggetto firmatario del predetto progetto definitivo e che sia in possesso dei requisiti minimi di legge per la progettazione definitiva ed esecutiva, potranno essere affidati dal concessionario gli incarichi di sviluppo successivo della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione lavori e di ulteriori prestazioni.

Possono redigere il progetto definitivo relativo alle opere previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:** i soggetti di cui all'articolo 46 — comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) — del Codice, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

Tali operatori economici devono inoltre essere in possesso dei **seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa**:

- a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- b) all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita Iva e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in misura non inferiore a **2 unità di cui almeno una abilitata alla progettazione di impianti elettrici**;
- d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a **2 unità di cui almeno una abilitata alla progettazione di impianti elettrici**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini di cui ai punti a), b), c) e d) sopra riportati, la progettazione riguarda opere così classificabili:

Categoria	Descrizione	Importo presunto della progettazione
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 46.597,88

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera da a) a d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali⁹. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

— **Imprese in possesso di SOA anche per l'attività di progettazione:** in caso di possesso di attestazione SOA in corso di validità per progettazione e costruzione i concorrenti dovranno autocertificare allo stesso modo il possesso dei requisiti e su successiva richiesta della stazione appaltante, dimostrare il possesso di tali requisiti con riferimento ai progetti redatti direttamente dalla struttura tecnica, determinando i corrispettivi sulla base di quelli che sarebbero spettati a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica in base alla tariffa professionale vigente al momento della redazione dei progetti.

Per i raggruppamenti tra imprese qualificate per prestazioni di sola costruzione e soggetti di cui all'articolo 46 — comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) — del Codice è necessario il possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere in oggetto come segue:

- a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- b) all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita Iva e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in misura non inferiore a **2 unità di cui almeno una abilitata alla progettazione di impianti elettrici;**

⁹ Articolo 46, comma 2, del Codice.

- d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a **2 unità di cui almeno una abilitata alla progettazione di impianti elettrici**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini di cui ai punti a), b), c) e d) sopra riportati, la progettazione riguarda opere così classificabili:

Categoria	Descrizione	Importo presunto della progettazione
IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 46.597,88

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propeedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46 -comma 1, lettera da a) a d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali¹⁰. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Articolo 11 - DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La concessione avrà una durata massima di anni 25 (venticinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione.

¹⁰ Articolo 46, comma 2, del Codice.

Articolo 12 - CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti gli impianti esistenti e i lavori realizzati, incamerandone i proventi, ai sensi dell'articolo 165, comma 1, del Codice.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica non prevede corrisposizioni di nessun tipo al concessionario da parte del Comune. Il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture previsti nell'ambito del partenariato sono a totale carico del concessionario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione con la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento.

Il concessionario, in conformità alle condizioni stabilite dal contratto di abbonamento/utenza, quale corrispettivo delle opere, degli impianti, degli allacciamenti effettuati, della manutenzione e della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva di tutti cimiteri comunali e ogni quant'altro necessario per la conduzione del partenariato, potrà praticare tariffe concordate e riscuoterne il prezzo dagli utenti.

Il concessionario sarà tenuto ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe determinate in sede di affidamento e contratto.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'amministrazione stabilisce le seguenti tariffe alle quali, in sede di offerta, il proponente potrà applicare delle riduzioni:

	Imponibile	Iva 22%	Totale
Contributo allaccio edicole private	Euro 20,49	Euro 4,51	Euro 25,00
Contributo allaccio inumazioni	Euro 12,29	Euro 2,71	Euro 15,00
Contributo allaccio loculi e cellette	Euro 8,20	Euro 1,80	Euro 10,00
Canone annuale di abbonamento	Euro 17,21	Euro 3,79	Euro 21,00

L'applicazione delle tariffe e il loro aggiornamento annuale sono stabilite dal progetto di fattibilità.

Con la riscossione dei canoni di abbonamento si intendono interamente compensate tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre ogni altro onere, anche non indicato nel progetto di fattibilità approvato dall'amministrazione, inerente o conseguente all'appalto.

L'equilibrio dell'investimento dovrà, in ogni caso, risultare dal piano economico finanziario che il concorrente presenterà in sede di offerta, debitamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Articolo 13 - CANONE DI CONCESSIONE

Quale corrispettivo di concessione il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Cuneo, per tutta la durata del contratto, un aggio annuo (espresso in %), oltre all'Iva in misura di legge, determinato di anno in anno, in proporzione ai canoni annuali di abbonamento di ogni punto luce e ai contributi allaccio sepolture (una tantum) riscossi dallo stesso agli utenti.

Tale aggio sarà calcolato con le modalità indicate all'articolo 39 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 14 - SUBENTRO NEI CONTRATTI DI LAVORO - PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento della commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

Il contratto attualmente in essere prevede l'utilizzo di un dipendente con tipologia di contratto, categoria di inquadramento, quantità delle ore di servizio e retribuzione riepilogati nel prospetto allegato "A" al presente disciplinare.

L'affidatario dell'appalto dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio e delle opere con personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

Si richiede la presenza minima, nei cimiteri del Comune di Cuneo, di un operatore con qualifica di elettricista per almeno 20 (venti) ore settimanali.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'Impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'Impresa.

Articolo 15 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) le cause di esclusione di cui all'articolo 1 della Legge Regione Piemonte n. 15 del 3 agosto 2011.

Articolo 16 - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si specifica che:

- a) gli attuali impianti e tutti quelli che verranno realizzati in toto e/o in parte "ex novo" o modificati per manutenzione straordinaria, comprese eventuali opere edili connesse, nell'ambito del partenariato sono e saranno di proprietà del Comune di Cuneo in ogni loro parte, con la sola esclusione degli allacci alla rete di distribuzione di energia elettrica; alla scadenza del contratto gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- b) il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;
- c) l'aggiudicatario, fermo restando il rispetto dei tempi di adempimento delle obbligazioni assunte, potrà costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile — ai sensi dell'articolo 184 del Codice — cui attribuire il compito di progettare, realizzare e gestire il complesso. La società di progetto dovrà avere un capitale sociale minimo di € 40.000,00. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Alla costituzione della predetta dovranno partecipare tutti ed esclusivamente i soggetti facenti parte del raggruppamento aggiudicatario.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla stessa ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Per effetto del subentro di cui sopra, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- l'offerta è valida per 270 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Articolo 17 - MODALITÀ DI GESTIONE

La gestione degli impianti dovrà essere assicurata dal concessionario nei termini e con le modalità indicate nel progetto di fattibilità tecnico economica, nella proposta tecnica formulata in sede di gara e nello schema di convenzione.

Articolo 18 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L'amministrazione comunale di Cuneo ha domicilio presso la propria sede in Cuneo, via Roma n. 28.

Il concessionario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

Articolo 19 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dalle parti nell'ambito della convenzione di concessione dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione presentata dal concessionario all'amministrazione comunale di Cuneo in lingua diversa da quella ufficiale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Articolo 20 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

I tempi di realizzazione degli interventi sono quelli indicati nel cronogramma generale accluso all'offerta dell'aggiudicatario ed accettati dall'amministrazione comunale di Cuneo. In ogni caso i tempi non dovranno superare i seguenti limiti:

Redazione del progetto esecutivo non oltre 200 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto, con esclusione degli ampliamenti di aree cimiteriali o nuove costruzioni in previsione del Piano Regolatore Cimiteriale (in seguito "P.R.C.").

Realizzazione delle opere non oltre 1.825 giorni naturali e consecutivi (corrispondenti ad anni 5) dalla data di stipula del contratto comprensivi delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, con esclusione degli ampliamenti di aree cimiteriali o nuove costruzioni in previsione di P.R.C.

I termini di cui sopra potranno essere protratti dall'amministrazione comunale di Cuneo a seguito di eventi non imputabili al concessionario su proposta del Responsabile del procedimento.

Articolo 21 - GARANZIE E CAUZIONI

All'atto della stipula del contratto di concessione l'aggiudicatario dovrà prestare:

1) Cauzione definitiva [articolo 103 del Codice].

Detta cauzione deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice e dovrà essere emessa con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.¹¹

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.¹²

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.¹³

2) Polizza assicurativa per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

¹¹ Articolo 103, comma 3, del Codice.

¹² Articolo 103, comma 1, del Codice.

¹³ Articolo 103, comma 10, del Codice.

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Cuneo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00). La polizza di cui al comma precedente deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le attività di esecuzione dei lavori. La somma assicurata per danni a terzi è stabilita in € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) per ciascun sinistro, con un limite di € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) per ciascuna persona danneggiata. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula della concessione e cessa alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo. Il Concessionario trasmette al Responsabile del procedimento copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Comune di Cuneo non appena questi lo richieda, anche in dipendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 (euro due milioni/00).

Per i lavori appaltati a terzi, il Concessionario è obbligato a far rispettare tutte le norme sulle garanzie e coperture assicurative prescritte dal Codice.

3) Cauzione [articolo 183 — comma 13, ultimo periodo — del Codice].

La cauzione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, è dovuta a partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

4) Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks").

Tale polizza dovrà essere prestata dal concessionario per la copertura dei rischi di gestione (c.d. "Allrisks") relativa alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all'importo delle strutture e degli impianti che rientrano nell'intervento pari a € 600.000,00 (euro seicentomila/00).

Articolo 22 - AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi¹⁴, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione

¹⁴ Articolo 89, comma 1, del Codice.

sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:¹⁵

1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
4. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
5. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.¹⁶

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.¹⁷

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹⁸

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.¹⁹

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei

¹⁵ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁶ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹⁷ Articolo 89, comma 5, del Codice.

¹⁸ Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹⁹ Articolo 89, comma 7, del Codice.

requisiti prestati.²⁰

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.²¹

Articolo 23 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Articolo 24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese interessate devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta [raccomandata, anche con modalità di consegna mediante autoprestazione²², assicurata o posta celere], corriere privato o mediante consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **12 giugno 2019**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 12.30
Martedì:	8.30 - 16.30
Mercoledì:	8.30 - 12.30
Giovedì:	8.30 - 12.30 — 14.30 - 16.30
Venerdì:	8.30 - 12.00

Il personale addetto rilascerà ricevuta mediante apposizione di un timbro con la data e l'ora di ricezione del plico su una copia fotostatica della busta prodotta dall'interessato. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente quanto sopra indicato — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

a. il nominativo dell'operatore economico;

b. la dicitura: «Ufficio Appalti — Partenariato pubblico privato - Finanza di progetto - Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri comunali mediante [CIG 7768580305 - CUP B29D16007520005]»;

²⁰ Articolo 89, comma 8, del Codice.

²¹ Articolo 89, comma 9, del Codice.

²² Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

- c. l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;
- d. codice fiscale e partita Iva;
- e. il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS [per ulteriori informazioni vedi lo specifico articolo "AVCPASS"].

Nel plico deve essere inserito il materiale indicato negli articoli che seguono, racchiuso in tre distinte buste.

Articolo 25 - BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella «**Busta n. 1 - Documentazione amministrativa**» devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione, in bollo**, secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» allegato al presente disciplinare;
- 2) **Documento di gara unico europeo**: Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, che deve essere prodotto in formato elettronico su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE elettronico all'indirizzo web: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espd-request") **messo a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente** nella pagina relativa alla procedura di affidamento specifica. Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato e al termine scaricato sia in formato PDF, sia in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. **Entrambi i file (PDF firmato digitalmente e XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore economico partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (Busta n. 1).**
- 3) **Ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018), pari a € **140,00** [euro centoquaranta/00], da effettuarsi con le seguenti modalità:
 - online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata dimostrazione del predetto versamento da parte dell'impresa è causa di esclusione dalla procedura di gara.

4) Garanzia provvisoria: per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria²³ a corredo dell'offerta di € **42.727,98** [euro quarantaduemila settecentoventisette/98] corrispondente al 2% del valore presunto dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i., allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria dell'ente "UBI Banca S.p.A.";
- bonifico;
- assegni circolari;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Comune di Cuneo" e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.²⁴

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto²⁵ del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di

²³ Articolo 93 del Codice.

²⁴ Articolo 93, comma 6, del Codice.

²⁵ Articolo 93, comma 7, del Codice.

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- b) in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

- 5) **Impegno del fideiussore:** l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice,

qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno potrà essere inserito nella «**Garanzia a corredo dell'offerta**» di cui al precedente punto.

La disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- 6) **Documento attestante la costituzione della cauzione** di cui all'articolo 183, comma 13, primo periodo, del Codice in misura pari a € **17.471,44** [euro diciassettemila quattrocentosettantuno/44] [2,5 per cento del valore dell'investimento € 698.857,70] che copre il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la presentazione dell'offerta solo per il caso in cui l'aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal promotore stesso. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.
- 7) **Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVC Pass** attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVC Pass [Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012].
- 8) **Atto d'impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici** Qualora l'offerta sia presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 26 - BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 2 — Offerta tecnica – organizzativa**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, i seguenti documenti, ciascuno recante il rispettivo titolo di riferimento:

Relazione di sintesi illustrativa della proposta tecnica formulata nel suo complesso, nella quale:

- a. sono evidenziati gli elementi che a parere del concorrente costituiscono i “punti di forza” della proposta tecnico-organizzativa (gestione del servizio) e di investimenti (progetto definitivo dei lavori/opere);
- b. sono elencati i documenti costituenti l'offerta tecnica-organizzativa.

Tale relazione, che **non sarà oggetto di valutazione**, costituisce un utile supporto alla commissione per un corretto inquadramento della proposta tecnica – organizzativa.

(Massimo 3 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati).

- 1) **Organizzazione dei servizi: il concorrente deve illustrare in modo dettagliato come intende organizzare e gestire i servizi previsti dal capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo alle seguenti prestazioni e attività:**
 - a. modalità e tempi di esecuzione del censimento delle lampade attive: devono essere illustrate le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento e il cronoprogramma delle singole fasi (censimento da eseguire una tantum, successivamente alla stipula del

contratto di concessione (a inizio del servizio), delle lampade attive; verifica degli elenchi forniti dal Comune di Cuneo; redazione dell'elenco degli abbonati/utenti con le caratteristiche minime indicate in progetto e/o quelle migliorative proposte);

- b. modalità e tempi per la stipula dei nuovi contratti con l'utenza e della preventiva informazione (pubblicità/comunicazioni) da dare all'utenza circa la variazione della nuova gestione del servizio;
- c. modalità e tempi di attivazione delle procedure di gestione dei rapporti con l'utenza: strumenti e accorgimenti che si propongono di adottare per mantenere e migliorare i rapporti con l'utenza, in ossequio al principio della massima trasparenza (con le caratteristiche minime indicate in progetto e/o quelle migliorative proposte);

(Massimo 3 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati).

2) Erogazione dei servizi: il concorrente deve illustrare nel dettaglio le caratteristiche della gestione e dell'erogazione del servizio con le caratteristiche minime indicate in progetto e quelle migliorative proposte, articolando il documento secondo i seguenti capitoli:

- a. specifiche sulla gestione del servizio:
 - obiettivi di efficacia e di efficienza, anche sulla base di una promozione dell'offerta ai cittadini e di un rapporto con la clientela più dinamico,
 - miglioramento del servizio mettendo, anche, in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità,
 - personale impiegato per il servizio indicandone il numero delle unità impiegate direttamente per la gestione del servizio specifico in oggetto, in situ o in sedi decentrate, le mansioni e le qualifiche e le capacità/formazione specifica, il numero di ore settimanali di presenza in questo comune, la gestione delle assenze e dei turnover,
 - dotazioni specifiche di materiali, attrezzature e sistemi che si intendono adottare nella gestione ed erogazione del servizio,
 - automezzi che si intendono adottare nella gestione del servizio,
 - immobili per il "front office" e ufficio/sede, l'immagazzinamento dei materiali e il rimessaggio delle attrezzature ed automezzi, in questo comune,
 - voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica di tutti gli impianti in tutti i cimiteri,
 - preventiva informazione (pubblicità/comunicazioni) da dare all'utenza della variazione della nuova gestione del servizio;
- b. modalità di ottimizzazione e miglioramento qualitativo dei rapporti con l'utenza: il concorrente deve illustrare in modo puntuale gli strumenti e gli accorgimenti che propone di utilizzare, oltre ai minimi richiesti dal progetto, per mantenere e potenziare un ottimale rapporto con l'utenza, nello spirito della massima trasparenza;
- c. sistema di controllo del servizio: il concorrente deve illustrare nel dettaglio modalità e tempi di realizzazione delle seguenti attività:
 - censimento delle lampade attive nel corso del contratto;
 - sopralluoghi periodici per la verifica degli impianti,
 - tempi di intervento per le riparazioni,
 - piano delle manutenzioni;
- d. Qualità del contratto tipo per l'utenza e del modello di richiesta di allaccio, redatti nel rispetto del vigente Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 s.m.i.;

(Massimo 15 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati, con esclusione dei documenti di cui al punto d.).

3) Rapporti con il Comune: il concorrente deve illustrare in modo puntuale gli strumenti e gli accorgimenti che propone di utilizzare, oltre ai minimi richiesti dal progetto, per mantenere e potenziare un ottimale rapporto con il Comune, nello spirito della massima trasparenza. In particolare:

- a. Modalità e sistemi per garantire la piena accessibilità da parte del Comune ai dati e al sistema organizzativo adottato dal concorrente nel corso del contratto e la gestione dei reclami;
- b. Tempo di esecuzione delle operazioni di verifica di corretto funzionamento ed eventuale ripristino delle utenze gratuite per il Comune di Cuneo site nel Cimitero Urbano [tempo massimo 180 giorni dalla stipula del contratto; riduzione massima 50%];

(Massimo 6 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati).

4) Qualità tecnica del progetto definitivo e dello schema di convenzione: la proposta del concorrente consiste nel progetto definitivo dei lavori e in uno schema di convenzione da sottoscrivere successivamente con il Comune. In particolare:

- a. il progetto definitivo deve essere sviluppato a un livello superiore a quanto posto a base di gara, con facoltà di apportare delle migliorie, comprensivo di elaborati grafici e descrittivi e calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Il progetto, articolato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, a firma di tecnico abilitato, completo di tutti gli elementi necessari a descrivere le scelte proposte, deve contenere almeno i seguenti elaborati:
 - relazione generale e tecnica, con quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza e elenco degli elaborati che compongono il progetto definitivo;
 - relazione specialistica, a completamento di quanto contenuto nella relazione generale, comprensiva di schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;
 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto;
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, redatto utilizzando i "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2016" e per la sola manodopera il "Prezziario delle opere edili e impiantistiche" della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo edizione n. 14 - Luglio 2016 (Gruppo AA - mano d'opera); esclusivamente per i prezzi, eventualmente necessari, non presenti nel prezziario regionale indicato in precedenza, potranno essere utilizzati quelli del prezziario CCIAA sopra indicato o redatti per la necessità del caso con specifiche analisi prezzi (da allegare) desunte dai prezzi del prezziario regionale 2016 e/o dal prezziario CCIAA ed. 14 - Luglio 2016 e solo in ultima istanza da analisi di mercato suffragata da preventivi di fornitura del materiale, lo stesso vale per eventuali voci di elenco prezzi cumulative composte da più articoli del prezziario di riferimento che il progettista intende utilizzare per la necessità del caso e ritiene più consone per la stima delle opere;
 - computo metrico estimativo, analitico di livello superiore alla stima sommaria, ma approfondito e puntuale, articolato/suddiviso in "titoli" per ogni cimitero e con chiare indicazioni in modo tale da identificare esattamente ogni singolo intervento per ogni fabbricato (serie loculi) e/o campi di inumazione e/o Zone di intervento (secondo la

- zonizzazione edificatoria indicata negli elaborati grafici del progetto di fattibilità) con eventuali annotazioni di corrispondenza sugli elaborati grafici;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, con calcolo dei costi della sicurezza;
- elaborati grafici, redatti secondo il “Protocollo di Produzione degli Elaborati Grafici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cuneo (ex Settore Gestione del Territorio)” (scaricabile dal portale web istituzionale dell’Ente al link <http://www.comune.cuneo.it/gestione-del-territorio/elaborati-del-settore.html>);
- cronoprogramma, diagramma di Gantt (grafico a cascata a barre orizzontali) che rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto verificandone la congruenza; suddiviso per categorie e sottocategorie (tipologie attività) di opere per ogni cimitero.

Tutti gli elaborati del progetto dovranno essere redatti in formato A4; gli elaborati tecnico descrittivi e contabili dovranno essere composti da cartelle in formato A4 nel numero minimo necessario, preferibilmente con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati; gli elaborati grafici dovranno essere almeno nel numero minimo di tavole del progetto di fattibilità, redatti in scala appropriata, in formato UNI, piegati per ridurli eventualmente alle dimensioni di un A4.

- b. Schema di convenzione: il documento, che non può riportare dati economici, deve contenere gli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento a:
- tempi di redazione del progetto esecutivo;
 - modalità di esecuzione dei lavori;
 - allocazione dei rischi connessi all’intervento;
 - garanzie rilasciate al concedente;
 - cause e modalità di revisione del piano economico finanziario;
 - disciplina delle penali relative alla gestione ed erogazione del servizio e al rispetto dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
 - ipotesi di subentro;
 - cause di risoluzione del contratto.

Dovrà essere composto dal numero minimo necessario di cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati.

5) Riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione delle opere: il candidato deve indicare, nell’ambito di una sintetica relazione:

- a. la riduzione dei tempi previsti dal capitolato per la redazione e presentazione della progettazione esecutiva, compresi tutti i rilievi necessari (immobili e impianti) [tempo massimo 200 giorni dalla stipula del contratto; riduzione massima 30%];
- b. le modalità di cantierizzazione e di esecuzione delle opere: il candidato deve illustrare le modalità di cantierizzazione delle opere, specificando gli accorgimenti che intende attuare per ridurre al minimo il disagio per l’utenza e garantire il regolare svolgimento dei servizi funebri.

(Massimo 3 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati).

6) Proposte migliorative: il concorrente deve produrre una relazione dettagliata contenente i seguenti dati:

- migliorie proposte in sede di progetto definitivo rispetto alle previsioni del progetto di fattibilità tecnico-economica. Le proposte dovranno essere pertinenti con le finalità e gli obiettivi indicati dall’amministrazione e dovranno tendere a realizzare un maggior numero

- di impianti “ex novo” rispetto a quelli previsti e indicati in progetto posto a base di gara. La relazione deve riportare la puntuale indicazione del riferimento delle predette migliorie al progetto definitivo proposto;
- migliorie al sistema di gestione del servizio rispetto agli standard minimi indicati nel capitolato prestazionale.

(Massimo 5 cartelle A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati).

Tutti i documenti di cui alla presente «Busta n. 2 – Offerta tecnica-organizzativa» dovranno essere privi, pena l’esclusione dalla presente procedura, di dati che possano dare evidenza dell’offerta economica proposta.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo delle opere/lavori nell’ambito del partenariato, in caso di aggiudicazione, dovranno essere forniti al Comune di Cuneo anche in copia digitale su supporto magneto-ottico.

Articolo 27 - BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 3 — Offerta economica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, la seguente documentazione:

- 1) Offerta economica redatta secondo il «Modello offerta economica — Allegato B» allegato al presente disciplinare;
- 2) Piano economico finanziario debitamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo d’imprese, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la documentazione contenuta nella «Busta n. 3 — Offerta economica», deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso tale documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Le offerte non possono presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. Qualora vi sia discordanza nell’offerta economica tra i valori in cifre e quelle in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Articolo 28 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Apposita commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice, procederà all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri:

Offerta tecnica: punti 70/100

Offerta economica: punti 30/100

Offerta tecnica: 70 punti

Il punteggio da attribuire all’offerta è determinato secondo i criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) che seguono, con riferimento a quanto specificato al precedente articolo relativo alla “Busta n. 2 – Offerta tecnica - organizzativa”:

Id.	Criteri di Valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Id.	Sub Criteri di Valutazione	Punteggio parziale "D" massimo attribuibile	Punteggio parziale "Q" massimo attribuibile
1	Organizzazione dei servizi	18	1.a	Modalità e tempi di esecuzione del censimento delle lampade attive	6	
			1.b	Modalità e tempi per la stipula dei nuovi contratti con l'utenza, comprensivo della dovuta preventiva informazione della nuova gestione	6	
			1.c	Modalità e tempi di attivazione delle procedure di gestione dei rapporti con l'utenza	6	
2	Erogazione dei servizi	24	2.a	Specifiche sulla gestione del servizio	7	
			2.b	Modalità di ottimizzazione e miglioramento qualitativo dei rapporti con l'utenza	10	
			2.c	Sistema di controllo del servizio	5	
			2.d	Qualità del contratto tipo per l'utenza e richiesta di allaccio	2	
3	Rapporti con il Comune	8	3.a	Procedure da adottare per garantire la trasparenza, la condivisione e la comunicazione con la stazione appaltante, indicatori della performance, gestione e monitoraggio dei rischi contrattuali	6	
			3.b	Tempo di esecuzione delle operazioni di verifica di corretto funzionamento ed eventuale ripristino delle utenze gratuite per il Comune di Cuneo site nel Cimitero Urbano		2
4	Qualità tecnica del progetto definitivo e dello schema di convenzione	8	4.a	Livello qualitativo tecnico di redazione degli elaborati del progetto definitivo redatto in sede di offerta	6	
			4.b	Qualità dello schema di convenzione	2	

5	Riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione delle opere	6	5.a	Riduzione dei tempi previsti dal capitolato per la redazione e presentazione della progettazione esecutiva, compresi tutti i rilievi necessari (immobili e impianti)		3
			5.b	Modalità di cantierizzazione e di esecuzione delle opere	3	
6	Proposte migliorative	6	6.a	Realizzazione di maggiori lavori/opere di miglioria agli impianti esistenti	6	

Offerta economica: 30 punti

Il punteggio da attribuire all'offerta è determinato secondo i criteri quantitativi (Q) che seguono, con riferimento a quanto specificato al precedente articolo relativo alla "Busta n. 3 – Offerta economica":

Id.	Criteri di Valutazione	Id.	Sub Criteri di Valutazione	Punteggio parziale "Q" massimo attribuibile
7	Corrispettivo di concessione	7.a	Corrispettivo annuo di concessione (aggio) espresso in percentuale, riferito alle tariffe/canoni di utenza massime proposte dal progetto di fattibilità, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione	12
8	Tariffe/canoni di utenza	8.a	Riduzione/sconto espresso in percentuale, da applicare a tutte le tariffe/canoni di utenza massime proposte dal progetto di fattibilità	14
9	Durata della concessione	9.a	Durata della concessione che si propone, espressa in anni non frazionati, inferiore al tempo di 25 anni previsti nello studio di fattibilità, così come risultante dal piano economico finanziario	4

Articolo 29 - METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura discrezionale [criteri 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 4.a, 4.b, 5.b e 6.a] verrà effettuata con il seguente metodo:

— attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;

- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla quarta cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura quantitativa [criteri 3.b e 5.a] cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare:

- il punteggio massimo viene attribuito al concorrente che ha offerto la riduzione massima entro i limiti indicati;
- alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo} \times \frac{T_a}{T_{\max}}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa;

T_a = valore della riduzione temporale [espresso in percentuale] offerta dal concorrente a;

T_{max} = valore della massima riduzione temporale [espresso in percentuale] offerta;

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura quantitativa [criteri 7.a e 8.a] cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare:

- il punteggio massimo viene attribuito al concorrente che ha la percentuale maggiore;
- alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo} \times \frac{P_a}{P_{\max}}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa;

Pa = valore dell'offerta [espresso in percentuale] proposta dal concorrente a;

Pmax = valore dell'offerta massima [espresso in percentuale] proposta;

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura quantitativa [criterio 9.a] cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare:

— il punteggio massimo viene attribuito al concorrente che offre la durata minore della concessione;

— alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo} \times \frac{C_{\min}}{C_a}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa;

Cmin = valore dell'offerta con la minor durata di concessione [espresso in anni] proposta;

Ca = valore dell'offerta [espresso in anni] proposta dal concorrente a;

Dalla sommatoria dei punteggi riferiti all'offerta tecnica e all'offerta economica sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione della proposta ritenuta economicamente più vantaggiosa.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Qualora anche i punteggi attribuiti a tale criterio dovessero essere uguali, si procederà all'individuazione ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 827/1924 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.²⁶

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta L'offerta è vincolante per duecentosettanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine²⁷.

I valori costituenti l'offerta economica dovranno essere indicati in cifre e in lettere; vale in caso di discordanza il valore indicato in lettere.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

²⁶ Articolo 95, comma 12, del Codice.

²⁷ Articolo 32, comma 4, del Codice.

Articolo 30 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA — ESCLUSIONI

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **17 giugno 2019**, alle ore **9:00** presso la sala Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28 [primo piano] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: deposito della documentazione nell'armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente articolo 3.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo previsto dall'articolo 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio Appalti - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante propone l'aggiudicazione della concessione al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice e lo nomina promotore.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del Codice, l'amministrazione aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore.

Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica definitivamente, previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al promotore.

Qualora invece, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il promotore accetti di apportare le modifiche richieste, l'amministrazione aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali, procede all'aggiudicazione definitiva della concessione al promotore e alla stipula del contratto di concessione.

Qualora il promotore non accetti di apportare le modifiche richieste al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 183 — comma 3, lettera b) — del Codice, ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando anche in questo caso il tempo di risposta alla richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far propria l'offerta del promotore e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra amministrazione aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico-finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione.

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato:

- applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato;
- per quelli mancanti, applicando prioritariamente i prezzi del prezzario vigente a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice;
- per quelli non previsti neanche nel prezzario a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora

abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione d'impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa, la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti. La stipula del contratto di concessione è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali posseduti dai soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui all'articolo 183 — comma 9, terzo periodo — del Codice sostenute per la predisposizione dell'offerta e indicate nel piano economico-finanziario.

Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato.

Le conclusioni della commissione di gara non sono vincolanti per la stazione appaltante che può non procedere all'aggiudicazione per motivate ragioni di pubblico interesse.

Articolo 31 - VERIFICA DEI REQUISITI – BANCA DATI AVCPASS

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [www.anticorruzione.it → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici [www.anticorruzione.it → Servizi → Formazione]

Articolo 32 - PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 33 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE — SPESE

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo sarà rogato dal Segretario generale del Comune di Cuneo — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

Articolo 34 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente di Cuneo. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 35 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di lavori e servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 36 - RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

Articolo 37 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 38 - PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DI GARA

Gli undici cimiteri del comune di Cuneo, oggetto della presente procedura, come dettagliatamente riportati nel progetto di fattibilità tecnico-economica con il relativo indirizzo, sono di libero accesso nel seguente orario:

- dal 1° aprile al 30 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 19:00;
- dal 1° ottobre al 2 novembre, dalle ore 7:30 alle ore 18:30;
- dal 3 novembre al 31 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

Al fine di una corretta e ponderata valutazione della Proposta, ciascun concorrente dovrà effettuare specifici sopralluoghi sulle aree ed immobili interessati dalle prestazioni di cui alla gara, senza accompagnamento da parte della stazione appaltante.

Articolo 39 - CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it

La documentazione progettuale è depositata presso il settore Lavori Pubblici e Ambiente, una copia digitale può essere richiesta al seguente indirizzo mail gestione.territorio@comune.cuneo.it.

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso il Comune di Cuneo — Settore Lavori Pubblici e Ambiente — via Roma n. 4 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al seguente punto di contatto:

- Coscia Marco [Tel.: 0171 444475 — e-mail: marco.coscia@comune.cuneo.it]
- Fresia Enrico [Tel.: 0171 444533 — e-mail: enrico.fresia@comune.cuneo.it]

Per informazioni riguardanti la procedura di gara, la documentazione amministrativa da presentare ed eventuali chiarimenti sui modelli a corredo all'offerta, contattare l'ufficio Appalti [Tel.: 0171 444244 – e-mail: appalti@comune.cuneo.it].

Avvisi, comunicazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.cuneo.it.

Articolo 40 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Responsabile del procedimento è il signor Mazza Francesco, istruttore direttivo tecnico del settore Lavori pubblici e Ambiente [Tel.: 0171 444474 — e-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it].

Il direttore dell'esecuzione è il signor Coscia Marco, istruttore direttivo tecnico del settore Lavori pubblici e Ambiente [Tel.: 0171 444475 — e-mail: marco.coscia@comune.cuneo.it].

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente

Il personale attualmente impiegato dall'operatore uscente risulta come segue:

- n. 1 addetto assunto a tempo indeterminato;
- CCNL Metalmeccanico industria Confapi;
- 3° livello;
- 36 ore settimanali;
- importo dell'ultima retribuzione annua: € 33.514,30 [comprensivo di € 2.280,00 annui a titolo di rimborso chilometrico per uso autovettura personale].